



n. _____ di Prot. S.S. Stato giuridico 173 REG.DEL.

OGGETTO: Affidamento temporaneo della responsabilità di direzione e gestione della Struttura Complessa Microbiologia alla dott.ssa Marina Busetti, in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Deiana e contestuale nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali svolto su supporti cartacei o mediante strumenti elettronici.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”**

**DELIBERA
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaquattordici**
il giorno diciannove del mese di GIUGNO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco COBELLO nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n°049 dell' 8 marzo 2010.

OGGETTO: Affidamento temporaneo della responsabilità di direzione e gestione della Struttura Complessa Microbiologia alla dott.ssa Marina Busetti, in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Deiana e contestuale nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali svolto su supporti cartacei o mediante strumenti elettronici.

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane;

premesso che, con deliberazione n. 173, dd. 22.6.2012, per le motivazioni ivi espresse, che qui si richiamano integralmente, si era affidata temporaneamente la responsabilità di direzione e gestione della Struttura Complessa Microbiologia, alla dott.ssa Maria Luisa Deiana;

rilevato che con deliberazioni n. 80, dd. 21.3.2013 e n. 203, dd. 26.6.2013, tale affidamento era stato prorogato fino alla data di collocamento a riposo della dott.ssa Deiana, previsto per il giorno 1.3.2014;

considerato che la dott.ssa Deiana è stata effettivamente collocata a riposo dal 1.3.2014 e che da tale data la Struttura risulta essere priva del Direttore, seppure temporaneamente nominato;

visto il comma 4 dell'art. 18 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dd. 8.6.2000, il quale consente all'Azienda di affidare la responsabilità della Struttura temporaneamente priva del titolare, ad altro dirigente medico individuato dall'Amministrazione, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di Struttura e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici;

evidenziato che l'Azienda aveva già precedentemente richiesto alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitari e politiche sociali, l'autorizzazione alla copertura del posto di Direttore della S.C. Microbiologia;

rilevato che la suddetta Direzione centrale, non ha ancora autorizzato la copertura del posto di cui trattasi;

preso atto che, pertanto, le procedure propedeutiche per il conferimento del suddetto incarico non sono state ancora avviate;

rilevato che il Direttore del DAI Medicina di Laboratorio, con nota prot. 237, dd. 6.6.2014, ha indicato la dott.ssa Marina Busetti, per l'affidamento temporaneo della responsabilità di direzione e gestione della Struttura Complessa Microbiologia, per la riconosciuta e pluriennale professionalità arricchitasi nel corso del tempo di competenze sempre più estese;

precisato che la sostituzione di cui trattasi decorrerà dalla data della succitata nota, ovvero dal 6.6.2014, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici, e comunque non oltre l'espletamento delle procedure per la copertura del posto di Direttore della Struttura Complessa



n. _____ di Prot. S.S. Stato giuridico 173 REG.DEL.

Microbiologia;

atteso che, ai sensi del comma 7 dell'art. 18 del suddetto CCNL, così come integrato dall'art. 11 del CCNL dd. 3.11.2005, alla dott.ssa Marina BUSETTI, nei primi due mesi di sostituzione, non viene corrisposto alcun emolumento, mentre per i successivi mesi competerà un'indennità mensile di Euro 535,05.=;

rilevato, altresì, che il D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

preso atto che l'art. 29 del sopraccitato Decreto consente al Titolare, cioè al Rappresentante legale della persona giuridica o della pubblica amministrazione interessata, di nominare uno o più Responsabili del trattamento di dati personali "tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza";

rilevato, altresì, che l'Azienda ha già provveduto, per quanto concerne la Dirigenza delle Strutture Complesse e per altre aree autonome, ad individuare - alla luce dell'articolazione organizzativa interna e del connesso quadro di poteri e di responsabilità risultanti dalle vigenti norme di Legge - i soggetti competenti a svolgere i compiti e le funzioni di Responsabile del trattamento in questione nei Dirigenti Direttori delle stesse, ciascuno con riferimento al proprio ambito e connessi trattamenti di competenza;

definito che il trattamento dei dati deve avvenire in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 196/2003 e che, in particolare, il Responsabile deve:

- trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza;
- provvedere affinché la raccolta e la registrazione dei dati avvenga per scopi determinati, espliciti e legittimi e provvedere affinché l'utilizzo, la gestione ed il trattamento avvengano in termini non incompatibili con tali scopi;
- trattare dati esatti e, se necessario, aggiornare quelli che lo richiedono;
- controllare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o sono stati trattati;

appurato che il Responsabile è tenuto a designare per iscritto gli Incaricati del trattamento, prescrivendo in particolare che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria all'adempimento dei compiti loro assegnati e, inoltre, deve:

- vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite agli incaricati da lui individuati;
- informare prontamente il Titolare dei trattamenti (il Direttore Generale) in merito ad ogni questione rilevante ai fini di Legge;

- dare o far dare agli interessati le informative nel momento della raccolta dei dati ed acquisirne il consenso per il trattamento dei dati sensibili;
- informare il Titolare dei trattamenti (il Direttore Generale) della cessazione per qualsiasi causa del trattamento dei dati, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo di notificazione;
- osservare e vigilare sulla corretta applicazione di tutta la normativa in materia;
- predisporre un rapporto scritto al Titolare dei trattamenti (il Direttore Generale) in merito agli adempimenti eseguiti ai fini di Legge con periodicità di norma semestrale ed almeno annuale;

considerato che il Responsabile è tenuto, inoltre, ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che i trattamenti dei dati personali sopra menzionati rispettino i requisiti di sicurezza previsti per Legge; in particolare il Responsabile deve adottare, laddove non fossero già in essere, le seguenti misure minime di sicurezza:

- conservazione - nel caso di trattamento di dati sensibili - degli atti e dei documenti in classificatori o armadi muniti di serratura e resi accessibili esclusivamente agli Incaricati da lui designati;
- registrazione degli accessi agli archivi, restituzione dei documenti immediatamente dopo l'utilizzo;
- custodia da parte degli Incaricati degli archivi chiusi a chiave;
- controllo dell'accesso ai locali;
- misure organizzative a garanzia dell'integrità dei dati e della sicurezza nella loro trasmissione;
- formazione degli incaricati;
- procedure di cancellazione dei dati;

precisato che, riguardo al trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori, il Responsabile deve:

- A. prevedere per ogni archivio informatizzato una parola chiave per l'accesso ai dati e fornirla agli incaricati del trattamento secondo le modalità previste dal regolamento aziendale per l'erogazione e la dismissione dei permessi d'accesso;
- B. consentire, ove tecnicamente possibile, l'autonoma sostituzione della parola chiave da parte di ciascun incaricato;
- C. vigilare affinché ogni elaboratore sia dotato di aggiornati programmi idonei a garantire un'efficace protezione dei rischi d'intrusioni ad opera dei programmi indicati dall'art. 615 quinquies del Codice Penale;
- D. effettuare o far effettuare periodicamente copie di salvataggio delle basi informative e provvedere alla conservazione delle stesse, separatamente dall'originale, in luoghi protetti dai rischi di furto, incendio, allagamento;
- E. curare che i propri Incaricati rispettino il Regolamento Aziendale per l'utilizzo delle risorse informatiche (Del. 113 d.d. 14/03/05) ed il [Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali](#), consultabili alla voce Privacy della pagina Intranet:
<http://www.aouts.sanita.fvg.it/stc/direzione/privacy.asp?style=1;>

specificato che i Responsabili, in caso di necessità o chiarimenti, possono avvalersi della consulenza della Struttura Complessa Informatica e Telecomunicazioni:

informatica-telecomunicazioni@aouts.sanita.fvg.it e dell'Ufficio Privacy e protezione dei dati sensibili, raggiungibile all'interno 2730 e alla mail privacy@aouts.sanita.fvg.it;

atteso che ulteriori approfondimenti nonché indicazioni, aggiornamenti e Regolamenti aziendali



n. _____ di Prot. S.S. Stato giuridico 173 REG.DEL.

relativi alla materia in argomento sono consultabili nella pagina Intranet aziendale alla voce Privacy;

ritenuto di nominare la dott.ssa Marina BUSETTI, in concomitanza con l'affidamento temporaneo della responsabilità di direzione e gestione della Struttura Complessa Microbiologia, Responsabile del trattamento dei dati personali svolto su supporti cartacei o mediante strumenti elettronici, per tutti i trattamenti di competenza della Struttura dalla stessa diretta, a decorrere dalla data di conferimento del relativo incarico e per tutta la sua durata.

preso atto che la nomina di cui al presente atto si integra con le nomine dei precedenti provvedimenti, insieme alle quali vanno a costituire l'organigramma aziendale in materia di privacy;

visto il Regolamento Regionale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, recepito con provvedimento n. 87, dd. 1.3.2007;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

IL DIRETTORE GENERALE

d e l i b e r a

per quanto esplicitato in narrativa

1. di affidare, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dd. 8.6.2000, alla dott.ssa Marina BUSETTI, la responsabilità di direzione e gestione della Struttura Complessa Microbiologia;
2. di dare atto che tale affidamento decorre dal 6.6.2014, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili a dodici e comunque non oltre l'espletamento delle procedure di copertura del posto di Direttore della Struttura Complessa Microbiologia;
3. di riconoscere per tutto il periodo di effettiva e continuativa sostituzione, ad esclusione dei primi due mesi, l'indennità mensile di Euro 535,05.=, prevista dal comma 7 dell'art. 18 del già citato C.C.N.L., così come integrato dall'art. 11 del C.C.N.L. dd. 3.11.2005;
4. di nominare, altresì, la dott.ssa Marina BUSETTI Responsabile del trattamento dei dati personali svolto su supporti cartacei o mediante strumenti elettronici, per tutti i trattamenti di competenza della Struttura dallo stesso diretta, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di cui al punto 1. e per tutta la sua durata;
5. di prendere atto che la nomina del Responsabile di cui al punto 4. si integra con le nomine di cui ai precedenti provvedimenti, assieme alle quali va a costituire l'organigramma aziendale in materia di privacy.

La spesa relativa al presente provvedimento, calcolata su base mensile a far tempo dal terzo mese di sostituzione, ammonta ad Euro 717,50.- e farà carico per Euro 535,05.- al conto 410.100.10

(competenze fisse da fondi contrattuali della dirigenza medica) e per Euro 182,45.- al conto 410.700.10 (oneri sociali dirigenza medica) del bilancio dell'Azienda per l'anno 2014.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data di affissione all'albo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Cobello

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Marino Nicolai

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott. Luca Giovanni Mascaretti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCO COBELLO

CODICE FISCALE: CBLFNC56D14L736P

DATA FIRMA: 19/06/2014 15:20:16

IMPRONTA: B44582EA08E1A30CBB5222703D942BD2F032ECB4BEA5BF04D6F81EA30A296711
F032ECB4BEA5BF04D6F81EA30A29671179578C1EFA535747867253045FA959FC
79578C1EFA535747867253045FA959FC6A2C70490BD74242382E12F3BBF30AB0
6A2C70490BD74242382E12F3BBF30AB05E0B7E92F94ABF8974FB57102CB259B8

NOME: MARINO NICOLAI

CODICE FISCALE: NCLMRN45T03E463Q

DATA FIRMA: 19/06/2014 17:21:03

IMPRONTA: 1C5928E22D0D80F6049F14C31560DCBE78FCA2A468FFC9282150FCC3739010BF
78FCA2A468FFC9282150FCC3739010BFFDE75645732C0BE28DFDC59B7C403B4E
FDE75645732C0BE28DFDC59B7C403B4EF02A28CEC1F731D06AFE77C89A0122F0
F02A28CEC1F731D06AFE77C89A0122F0EA03B552DFDE12DA13C857DDB6A1CECC

NOME: LUCA GIOVANNI MASCARETTI

CODICE FISCALE: MSCLGV58L31Z602F

DATA FIRMA: 20/06/2014 08:45:31

IMPRONTA: A81F7BDA592615E5FAD7E4BCB87635462C4EDA510D94ED09059513AB81CCDB48
2C4EDA510D94ED09059513AB81CCDB48940DAF1F3FE7A2178986FCAEC89B49F9
940DAF1F3FE7A2178986FCAEC89B49F9357DFA365EAE7B765586020618F59062
357DFA365EAE7B765586020618F59062127F2B01B1E5CB2D77F7D80522143479